

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2120)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 2 marzo 1967 (V. Stampato n. 2130)*

**d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, GREPPI, RIGHETTI, SANNA, SERBANDINI
e ZINCONE**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 marzo 1967*

**Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici
italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente:

« Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all'8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori ».

Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all'estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista ».

Art. 2.

All'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, dopo le parole « periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero », sono aggiunte le parole « o in stato di vigilanza speciale o di ammonizione ».

Art. 3.

L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è sostituito dal seguente:

« Agli stessi cittadini titolari dell'assegno vitalizio di benemerenzza è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica ed ospedaliera al pari dei mutilati e invalidi di guerra ».

Art. 4.

Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenzza pari al minimo della pensione della previdenza sociale, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile e non usufruiscano di altra pensione o assegno a carico dello Stato, ivi compreso l'assegno di cui all'articolo 1.

Art. 5.

Il quarto capoverso dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, è sostituito dai seguenti:

« Per la validità delle deliberazioni della Commissione è richiesta la presenza del pre-

sidente e di almeno quattro membri votanti.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza e a parità di voti prevale quello del presidente ».

Art. 6.

Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, può ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermità, atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

Art. 7.

Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza limiti di tempo.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.